

Copia

**REGIONE PIEMONTE**

**PROVINCIA DI VERCELLI**

**COMUNE DI PILA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Deliberazione N. 7 del 26.04.2023**

**OGGETTO: “Determinazione tariffe tari 2023 e scadenze versamenti”**

L’anno duemilaventitre, il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 18,30, nella sala delle adunanze consiliari, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Convocato con l’osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio dell’Ente.

All’appello risultano:

| COGNOME E NOME           |             | Presente | Assente |
|--------------------------|-------------|----------|---------|
| 1 – COTTURA ENRICO       | Sindaco     | x        |         |
| 2 – BELTRAMI GIOVANNI    | Consigliere | x        |         |
| 3 – GATTI MASSIMO        | “           | x        |         |
| 4 – FERRARIS ANNA MARIA  |             | x        |         |
| in CAPELLI               | “           |          |         |
| 5– FERRARIS STEFANO      | “           | x        |         |
| 6 – MARTINI CHIARA       |             |          | x       |
| in BERTOLI               | “           |          |         |
| 7 - PRANDINA DANIELA     | “           | x        |         |
| 8 - ZANINETTI ALESSANDRO | “           | x        |         |
| 9 – VIETTI MICHELA       | “           | x        |         |
| Totale                   |             | 8        | 1       |

Presiede il Sindaco Sig. Cottura Enrico il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Partecipa il Segretario dell’Ente Sig. Mornico Dr. Patrizio con le funzioni previste dal D.Lgs. 267/00.



**OGGETTO:**

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| <b>DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2023 E SCADENZE VERSAMENTI</b> |
|---------------------------------------------------------------|

**VISTE**

- la legge n.190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015);
- la legge n.208/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016);
- la legge n.232/2016 (legge di bilancio per l'anno 2017);
- la legge n.205/2017 (legge di bilancio per l'anno 2018);
- la legge n.145/2018 (legge di bilancio per l'anno 2019);
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2022);
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178 - (Legge di bilancio 2021-2023);
- la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - (Legge di bilancio 2022-2024);

**TENUTO CONTO** che

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una sostanziale modifica normativa della componente IMU nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;
- comma 704 art. 1 della medesima Legge sopra richiamata ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI), mantenendo in vigore le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

**PRESO ATTO** che l'art. 3, c. 5-quinquies del D.L. 30/12/2021 n. 228 (D.L. Milleproroghe), convertito nella Legge 25/02/2022 n. 15, prevede che a decorrere dal 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

**VISTO** il D.P.R. 27/04/1999, n. 158 che ha disciplinato il metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani applicabile per la determinazione della tassa sui rifiuti;

**RICHIAMATO**, in particolare, l'art. 8 del sopracitato Decreto il quale dispone che ai fini della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio gestione rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi

necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche;

**VISTO** l'art.1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

**VISTA** la deliberazione dell'ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/rif rubricata "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo allegato A denominato "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 - MTR";

**DATO ATTO** che la citata deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif:

- adotta il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio, applicando una regolazione che disciplina l'aggiornamento, in coerenza con le linee generali a definite nel d.P.R. n. 158/99, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
- riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti e non regolamenta, viceversa, la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, che continua ad essere disciplinata dalla legge e dal D.P.R. n. 158/1999, con la conseguenza che il Comune - che continua ad essere l'unico soggetto competente all'approvazione delle tariffe (sia in caso di TARI tributo che in caso di tariffa avente natura corrispettiva) - viene chiamato a svolgere una funzione "esterna" al MTR, ma a questo strettamente correlata per il tramite del PEF, che ne costituisce il necessario presupposto;
- fissa il limite di crescita delle entrate tariffarie ("price-cap") in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza;

**RICHIAMATE**, altresì, le successive deliberazioni ARERA di seguito elencate:

- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 di adozione del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)

**VISTA**, la deliberazione ARERA 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif la quale definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) apportando modifiche nell'elaborazione del PEF e la successiva deliberazione n. 459/2021 nella quale ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima;

**RICHIAMATO**, quindi, l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif rubricato "Procedura di approvazione", che delinea il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani, ripartendo le competenze di tale procedimento tra i seguenti soggetti:

- il Gestore del servizio, che ha il compito di predisporre annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e di trasmetterlo all'Ente territorialmente competente;
- l'Ente territorialmente competente, che ha il compito di validare il Piano Economico Finanziario della gestione del Servizio Rifiuti degli enti locali a trasmettere lo stesso Piano ai Comuni di riferimento ed all'ARERA per la successiva approvazione;
- l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti, riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale del piano e i corrispettivi del servizio;

**CONSIDERATO** che al fine di adeguarsi alla nuova disciplina delle forme di gestione e di governo dei servizi pubblici locali relativi ai rifiuti di cui alla Legge Regionale 24 ottobre 2002 n. 24 nonché al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in data 12 luglio 2006 i Comuni della Provincia di Vercelli hanno costituito, attraverso i rispettivi Legali Rappresentanti, il Consorzio di Bacino e Ambito Territoriale Ottimale denominato "Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani" siglabile C.O.Ve.Va.R.;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**EVIDENZIATO** che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652 dell'articolo 1 della citata Legge n. 147/2013;

**RILEVATO** che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

**VERIFICATO** che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *“nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”*, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**PRESO ATTO** che, in adesione al metodo alternativo suddetto, *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*;

**VISTO**, altresì, l’art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

**CONSIDERATO** il Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni con Legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» ed, in particolare, l’art. 58-quinques rubricato “Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale recita:

“1. All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «uffici, agenzie, studi professionali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «uffici, agenzie»;
- b) le parole: «banche ed istituti di credito», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «banche, istituti di credito e studi professionali»;

**DATO ATTO** che per alcune utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd) sia per la quota fissa che per la quota variabile, in misura diversa rispetto alle varie categorie al fine di evitare aumenti economici troppo elevati per quelle categorie che, ai sensi del D.P.R. 158/99, subirebbero comunque, pur con l'applicazione dei coefficienti minimi, aumenti maggiori;

**CONSIDERATO** che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

**DATO ATTO** che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

**RILEVATO** che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

**VERIFICATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti (C.O.VE.VA.R);



**PRESO ATTO** che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF così come validato dall'Ente Territorialmente Competente, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2023;

**ATTESO** che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Costi dello smaltimento dei Rifiuti nelle Discariche);

**TENUTO CONTO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

**RIMARCATO** che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

**CONSIDERATO** che, al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**RILEVATO**, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

**ATTESO** che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

**VISTA** la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui

- sono previste semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;
- si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

**VISTI** i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

**PRESO ATTO** che il Comune di Pila non ha accertato entrate di cui al paragrafo precedente;

**CONSIDERATO** che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n.57/2020, ARERA ha il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

**RAMMENTATO** che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

**EVIDENZIATO** che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

**PRESO ATTO** che, ai sensi della citata attività regolatoria imposta da ARERA, con propria deliberazione n. 6 del 11.05.2022, il Consiglio di Amministrazione del C.O.Ve.Va.R. ha approvato e validato il Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025 elaborato ai sensi del metodo MTR-2, acquisito agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 768 in data 13.05.2022 ed allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale – Allegato 1;

**CONSIDERATO :**

- che ai sensi di quanto disposto dal MTR 2 ARERA e dalla deliberazione dell'Autorità n. 363/2021, il Piano Economico Finanziario 2023 risulta definito nell'ambito della predisposizione quadriennale 2022 – 2025 sopra citata, mentre, per gli anni 2024 e 2025, l'Autorità prevede obbligatoriamente la revisione biennale in base alle nuove indicazioni metodologiche che saranno dalla stessa fornite;
- l'eccezionalità del contesto geopolitico ed economico che continua a caratterizzare l'anno in corso ha provocato un aumento dei costi, tra cui ovviamente tutti quelli afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti a carico dei Comuni;
- che sia il comma 8.5 della citata deliberazione 363/2021/R/RIF che il comma 4.7 del MTR-2 prevedono la possibilità di una eventuale revisione infra periodo (in particolare nel corrente esercizio 2023) della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, formulabile in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;
- che nonostante le “circostanze straordinarie” certamente rappresentabili e giustificabili dai Comuni che si trovano a dover far fronte ai maggiori costi richiesti dai gestori derivanti dall'aumento dei costi delle materie prime e dell'approvvigionamento di energia elettrica e dei carburanti, ARERA non considera le ricadute sugli equilibri dei bilanci comunali enunciando con propria deliberazione n. 62/2023/R/RIF: *“sono state segnalate talune dinamiche nei prezzi dei fattori di produzione tali da poter generare, nell'ambito dell'impostazione stabilmente assunta dall'Autorità di riconoscimento a consuntivo dei valori di costo contabile accertabili e di consuntivo riferiti alle annualità 2022 e 2023, impatti potenzialmente rilevanti nell'ambito dei piani economico-finanziari, con particolare riferimento al biennio 2024-*



*2025; le richiamate dinamiche non appaiono tali da poter trovare le necessarie coperture nell'ambito del possibile ricorso alle revisioni straordinarie di cui al citato comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF, dal momento che le medesime – a regolazione vigente – dovrebbero comunque esser fondate sul riconoscimento di costi di annualità precedenti a quelle maggiormente impattate; ferma restando la necessità di garantire la continuità del servizio, le richiamate dinamiche possono riflettersi, nel biennio 2024-2025, in incrementi dei corrispettivi applicati all'utenza finale tali da superare il valore del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 del MTR-2";*

- per tutto quanto sopra considerato che non è prevista una modifica al PEF 2023 e, pertanto per la determinazione delle tariffe saranno presi in considerazione i costi già validati per l'esercizio 2023 del piano 2022 - 2025;

**PRESO ATTO** che la citata deliberazione n. 363/2021/R/rif prevede, altresì, che fino all'approvazione da parte di ARERA del PEF trasmesso del C.O.Ve.Va.R., si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

**VALUTATO**, per quanto sopra esposto, di procedere al calcolo delle tariffe TARI 2023 secondo il metodo MTR-2 che conferma l'applicazione del precedente metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, ma sulla base dei costi contenuti nel Piano Economico Finanziario del servizio di igiene urbana (PEF), comprensivi dei costi del gestore, come validato da C.O.Ve.Va.R., nelle more dell'approvazione di ARERA;

**DATO ATTO** che, alla luce dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, i costi del PEF sopracitato devono essere ripartiti tra parte fissa e parte variabile;

**PRESO ATTO** che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

**ATTESO** che il limite di crescita sopra citato è stato fissato dell'Ente Territorialmente Competente nella misura del **1,5%** rispetto al totale delle entrate tariffarie dell'anno precedente;

**RILEVATO** che l'importo complessivo dei costi di cui al Piano economico e finanziario validato da C.O.Ve.Va.R., già riproporzionato in applicazione del limite di crescita in conformità a quanto prescritto dall'art. 4.1 della citata deliberazione n. 363/2021/R/rif, è pari ad Euro **67.685,00** ed è così ripartito:

- costi fissi: Euro **35.018,00**
- costi variabili: Euro **32.667,00**

**RICHIAMATA** la delibera 31 ottobre 2019, n. 444/2019/R/rif di ARERA, rubricata “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” con la quale si definiscono le disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per il periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023;

**ATTESO** che la sopra citata deliberazione individua, in considerazione dell'esigenza di garantire, a tutela dell'utente, maggiore trasparenza sulle condizioni di erogazione del servizio, la decorrenza degli obblighi di trasparenza a partire dal 1° aprile 2020 per tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei RU, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, ad eccezione dei gestori, ivi inclusi i Comuni che gestiscono il servizio integrato in economia, che erogano il servizio in territori con una popolazione residente non eccedente i 5000 abitanti, per i quali si conferma la decorrenza degli obblighi a partire dal 1° gennaio 2021;

**ATTESO** che a decorrere dall'anno 2021, a valere sull'anno 2022, sia per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs.152/2006 ad opera del D.Lgs.116/2020 che per la deroga alla normativa citata di cui all'art.30, comma 5, del D.L. n.41/2021 (Decreto Sostegni) convertito con modificazioni in Legge 21 maggio 2021, n.69, viene soppressa la categoria dei Rifiuti speciali assimilati e sono considerati rifiuti urbani solo quelli domestici e quelli ricompresi all'allegato L-quater, provenienti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;

**VISTO** il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 in data 28.06.2021;

**RITENUTO** opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023 sulla base del PEF 2022 – 2025, annualità 2023, come validato dall'Ente Territorialmente Competente;

**RILEVATO** che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2023 sono quelle riportate nell' “Allegato 2” al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

**CONSIDERATO** che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

**PRESO ATTO** che le rate per il versamento della TARI, previste dal vigente regolamento comunale verranno così modificate per l'anno 2022:

- rata n. 1: rata di acconto con scadenza al **29 settembre 2023**;
- rata n. 2: rata a congruaglio con scadenza al **29 dicembre 2023**;

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

**VERIFICATO** che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28

ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

**ATTESO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**RITENUTO** di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2023;

**VISTO** il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 e il documento unico di Programmazione, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 27.03.2023;

**RICHIAMATI** l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- tenuto conto che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Giunta Provinciale del 5%;

**VISTO** il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Il Responsabile del Servizio Tributi  
 Mornico Dr. Patrizio

**VISTO** il parere FAVOREVOLE di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario  
 Daniela Toietti

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli n. 8, espressi in forma palese per alzata di mano,

### **D E L I B E R A**

- **DI RITENERE** che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **DI RICHIAMARE** il Piano Economico Finanziario TARI 2022 - 2025 per il Comune di Pila con particolare attenzione all'annualità 2023, così come validato dall'Assemblea Consortile del C.O.VE.VA.R ed elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021, rubricato "Allegato 1", accluso alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante, quale base per la determinazione delle tariffe TARI per l'esercizio 2023;
- **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2023 e riassunti nell' "Allegato 2" a costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **DI DARE ATTO** che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2023;
- **DI DARE ATTO** che le rate per il versamento della TARI, previste dal vigente regolamento comunale verranno così modificate per l'anno 2023:
  - rata n. 1: rata di acconto con scadenza al **29 settembre 2023**;
  - rata n. 2: rata a conguaglio con scadenza al **29 dicembre 2023**;
- **DI CONSIDERARE** che, ai sensi dell'art.1 comma 666 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, stabilito dalla Provincia di Vercelli nella misura del 5%;
- **DI DARE ATTO** che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri FAVOREVOLI previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Inoltre, con separata votazione unanime e palese;

## **D E L I B E R A**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.





Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

4.6 Enrico Cottura

Il Segretario Comunale

4.10 Patrizio Mornico

### Certificato di pubblicazione

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente oggi 02/05/23 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 17/05/23 ai sensi del D.Lgs. 267/00.

Addì 02/05/2023



Il Segretario dell'Ente  
Dr. Patrizio Mornico

### Certificato di esecutività

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi D.Lgs. 267/00.

Addì

Il Segretario dell'Ente

- COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo.

Addì 02/05/2023



Il Segretario dell'Ente  
Dr. Patrizio Mornico

